



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 giugno 2013
(OR. en)**

9856/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0151 (NLE)**

**COEST 119
NIS 23
PESC 570
JAI 408
WTO 113
ENER 202**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	23 maggio 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 290 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 290 final



Bruxelles, 15.5.2013
COM(2013) 290 final

2013/0151 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

La proposta della Commissione relativa all'approvazione, da parte del Consiglio, delle parti dell'accordo che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sarà presentata separatamente.

Le relazioni tra l'UE e l'Ucraina sono attualmente disciplinate dall'accordo di partenariato e di cooperazione, che è entrato in vigore nel 1998. In occasione del 13° vertice UE-Ucraina tenutosi nel 2008 a Parigi, i leader dell'UE e dell'Ucraina hanno convenuto che l'accordo di partenariato e di cooperazione doveva essere sostituito da un accordo di associazione.

L'accordo di associazione UE-Ucraina è il primo di una nuova generazione di accordi di associazione con paesi del Partenariato orientale. I negoziati su questo accordo ambizioso e di vasta portata tra l'UE e l'Ucraina sono stati avviati nel marzo 2007. Nel febbraio 2008, in seguito alla decisione relativa all'adesione dell'Ucraina all'OMC, l'UE e l'Ucraina hanno avviato negoziati su una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), che costituisce un elemento fondamentale dell'accordo di associazione.

L'accordo di associazione mira ad accelerare sia l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche tra l'Ucraina e l'UE che il graduale accesso dell'Ucraina a certe parti del mercato interno dell'UE, anche con l'istituzione di una DCFTA. Questo è un modo concreto di sfruttare la dinamica delle relazioni UE-Ucraina, concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e la crescita, la governance e la cooperazione settoriale. L'accordo costituisce anche un piano di riforme per l'Ucraina, basato su un programma globale di ravvicinamento della legislazione ucraina alla normativa dell'UE, che permetta a tutti i partner dell'Ucraina di allinearsi e di fornire un'assistenza mirata. L'assistenza fornita dall'UE all'Ucraina è collegata al piano di riforme definito in base all'accordo. Il programma globale di potenziamento istituzionale è particolarmente importante in tale contesto.

In occasione del 15° vertice Ucraina-UE del 19 dicembre 2011, l'UE e il presidente dell'Ucraina hanno preso atto dell'intesa raggiunta sul testo dell'accordo di associazione. Il 30 marzo 2012 i capi negoziatori dell'Unione europea e dell'Ucraina hanno siglato il testo dell'accordo di associazione. I negoziatori commerciali di entrambe le parti hanno siglato la parte dell'accordo relativa alla DCFTA il 19 luglio 2012.

Nelle conclusioni sull'Ucraina adottate il 10 dicembre 2012, il Consiglio Affari esteri ha ribadito l'impegno dell'UE a firmare l'accordo di associazione, compresa una DCFTA, non appena le autorità ucraine dimostrino un'azione determinata e progressi tangibili in tre settori (elezioni, giustizia selettiva e riforme globali definite nell'agenda di associazione), possibilmente in occasione del vertice del partenariato orientale che si terrà nel novembre 2013 a Vilnius. Il Consiglio ha inoltre indicato che la firma potrebbe essere accompagnata dall'apertura all'applicazione provvisoria di parti dell'accordo. L'applicazione provvisoria è dettata sia dalla necessità di conciliare gli interessi economici reciproci e i valori condivisi che dalla volontà comune dell'UE e dell'Ucraina di cominciare ad applicare e ad attuare diverse parti dell'accordo per accelerare l'impatto delle riforme su questioni settoriali specifiche prima della conclusione dell'accordo.

Come richiesto nelle conclusioni del Consiglio del 10 dicembre, l'Alta rappresentante e la Commissione monitorano i progressi ottenuti e tengono il Consiglio informato al riguardo,

anche nell'ambito dei preparativi della riunione del consiglio di cooperazione UE-Ucraina prevista per giugno 2013 e del vertice del Partenariato orientale che si terrà nel novembre 2013 a Vilnius.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

Gli Stati membri sono stati regolarmente informati e consultati nei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare COEST e Comitato della politica commerciale (TPC), in tutte le fasi dei negoziati. La Commissione ritiene che gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati raggiunti e che il progetto di accordo di associazione sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto definitivo dell'accordo può essere sintetizzato come segue.

L'accordo istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Questo segna una nuova fase nello sviluppo delle relazioni contrattuali UE-Ucraina, che mira all'associazione politica e all'integrazione economica senza precludere altri sviluppi graduali.

Gli obiettivi generali dell'associazione sono: promuovere il graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni; intensificare il dialogo politico; promuovere, tutelare e rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e internazionale; creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per un graduale accesso dell'Ucraina a certe parti del mercato interno dell'UE; potenziare la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (GLS), con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

Fra i principi generali dell'accordo figura una serie specifica di "elementi essenziali", la cui violazione ad opera di una delle Parti potrebbe dar luogo a determinate misure a norma dell'accordo, compresa la sospensione di diritti e obblighi. Questi elementi sono: il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, definiti negli strumenti internazionali pertinenti; il rispetto dello Stato di diritto; la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza; la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori.

Altri principi generali dell'accordo riguardano l'economia di mercato, il buon governo, la lotta contro la corruzione, la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo, nonché la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace.

L'accordo prevede il rafforzamento del dialogo politico per promuovere una graduale convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza, nella prospettiva di un sempre maggiore coinvolgimento dell'Ucraina nello spazio europeo di sicurezza. L'accordo istituisce diverse sedi di dialogo politico e prevede un dialogo e una cooperazione in materia di riforme interne in base ai principi comuni stabiliti dalle Parti. Altre disposizioni dell'accordo riguardano l'intensificazione del dialogo sulla politica estera e di sicurezza, compresa la PSDC, la promozione della pace e della giustizia a livello internazionale attraverso la ratifica e l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e azioni comuni in materia di stabilità regionale, prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi, cooperazione tecnologica/militare, lotta al terrorismo e alla proliferazione, disarmo e controllo degli armamenti.

In materia di giustizia, libertà e sicurezza l'accordo rivolge particolare attenzione allo Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni e delle prassi giudiziarie. L'accordo definisce il

quadro della cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere, protezione dei dati personali, riciclaggio del denaro, finanziamento del terrorismo e politica antidroga. Questo titolo contiene disposizioni relative alla circolazione delle persone, compresa la riammissione, la facilitazione del visto e le tappe progressive verso l'instaurazione, a tempo debito, di un regime di esenzione dal visto (purché sussistano le condizioni di una mobilità ben gestita e sicura). Sono altresì contemplati il trattamento e la mobilità dei lavoratori, nonché l'impegno a sviluppare ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, avvalendosi appieno dei pertinenti strumenti internazionali e bilaterali.

L'ampia cooperazione settoriale prevista dall'accordo di associazione è incentrata sul sostegno alle riforme fondamentali, alla ripresa economica e alla crescita, alla governance e alla cooperazione settoriale in più di 30 ambiti, tra cui: energia, trasporti, tutela dell'ambiente, cooperazione in materia di politica industriale e delle piccole e medie imprese, sviluppo e protezione sociale, pari diritti, tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e cultura. In tutti questi settori, la cooperazione rafforzata prende spunto dai quadri esistenti a livello bilaterale e multilaterale per rendere più sistematici il dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Un elemento fondamentale per i capitoli sulla cooperazione settoriale è il quadro completo del ravvicinamento normativo contenuto negli allegati dell'accordo. La cooperazione si baserà su calendari specifici per il recepimento e l'attuazione, da parte dell'Ucraina, di parti selezionate dell'acquis dell'UE, a cui sarà improntato anche il programma di riforme interne e di modernizzazione dell'Ucraina.

L'accordo comprende un quadro istituzionale aggiornato riguardante le sedi della cooperazione e del dialogo, dai vertici ai sottocomitati tecnici. È previsto un ruolo decisionale specifico del Consiglio di associazione e, per delega, del comitato di associazione, che possono riunirsi in una formazione specifica per affrontare le questioni commerciali. Sono previste anche sedi per la cooperazione a livello di società civile, in particolare le organizzazioni rappresentative delle parti sociali, dei sindacati e del patronato, e di parlamento. L'accordo comprende inoltre disposizioni relative al monitoraggio, all'adempimento degli obblighi e alla risoluzione delle controversie (comprese disposizioni specifiche sulle questioni commerciali).

Una maggiore integrazione economica attraverso la DCFTA darà un notevole impulso alla crescita economica del paese. Il metodo prescelto sarà il ravvicinamento dell'Ucraina alla legislazione, alle norme e agli standard dell'UE. In quanto elemento fondamentale dell'accordo di associazione, la DCFTA creerà opportunità commerciali nell'UE e in Ucraina e favorirà una reale modernizzazione e integrazione economica dell'Ucraina nell'UE. Da questo processo dovrebbero scaturire standard di qualità più elevati per i prodotti, migliori servizi per i cittadini e, soprattutto, la preparazione dell'Ucraina a competere effettivamente sui mercati internazionali.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica per la conclusione dell'accordo è l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo di associazione.

Visti i risultati di cui sopra, e purché le autorità ucraine dimostrino un'azione determinata e progressi tangibili nei tre settori individuati dal Consiglio nelle conclusioni sull'Ucraina del

10 dicembre 2012, la Commissione propone che il Consiglio concluda l'accordo a nome dell'Unione europea, previa approvazione del Parlamento europeo.

La forma della proposta, presentata dalla Commissione come accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri e l'Ucraina, è dovuta al fatto che l'elaborazione dell'accordo è iniziata conformemente alle norme del trattato vigenti prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea¹,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Ucraina per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione.
- (2) I negoziati si sono conclusi con successo e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato siglato nel 2012.
- (3) A norma della decisione [numero della decisione] del Consiglio del [data]³, l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è stato siglato a [luogo] il [data], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche che devono essere adottate dal comitato di associazione, riunito nella formazione "Commercio", ai sensi dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, in base a proposte del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 211 dell'accordo.
- (5) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.
- (6) L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
- (7) L'accordo di associazione deve essere approvato a nome dell'Unione europea,

¹ GU L del , pag. .

² GU L del , pag. .

³ GU L del , pag. .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di associazione, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, unitamente ai relativi allegati e protocolli, è approvato.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica al depositario dell'accordo di cui all'articolo 486, paragrafo 2, dello stesso, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 211 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta la posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari⁴.

Articolo 4

1. Le denominazioni protette a norma della sottosezione 3 "Indicazioni geografiche" del capitolo 9 del titolo IV dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.

2. A norma dell'articolo 207 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea applicano la protezione di cui agli articoli da 204 a 206 del titolo IV dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 5

L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri,

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il [...]⁵.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁵ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.